

# CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARRELLI PROFESSIONALI IN PLASTICA ANTIBATTERICA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA AFFIDATAO ALLA SANITASERVICE ASL FG. - C.I.G. [9266070ADA]

Nell’anno duemilaventidue (2022), il giorno 29 (ventinove) del mese di agosto

DA UNA PARTE:

**Sanitaservice ASL FG srl**, Partita IVA e C.F. n. 03600140713, con sede legale in Foggia (FG), Cittadella dell’economia, via Michele Protano, in persona del l’Amministratore Unico, dott. Massimo Russo, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto

DA UNA PARTE:

l’operatore economico **MEGA CONSULTING SRL, di Foggia**, P. IVA 04005780715, con sede legale in V.le G. Gentile, 308, Foggia, rappresentata dal Sig. Roberto Gaetano Caterino, nato Foggia, il 02/01/1971, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante

Constatano quanto appresso.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione a contrarre n.127, dell’08/06/2022, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto da affidare, i criteri di selezione degli offerenti e dell’offerta, nonché individuato il Responsabile unico del procedimento (RUP) nel dipendente rag. Antonio Biuso, Responsabile del Servizio Ausiliario e Pulizia, e Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto nel dipendente rag. Stefano Rossi;
- con successiva Determinazione n.159, del 14/07/2022, efficace, l’appalto è stato aggiudicato all’operatore economico;
- il Responsabile unico procedimento ha provveduto ad acquisire la documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e ad effettuare le verifiche dei requisiti partecipativi prescritti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., c.d. Codice, sussistendo i requisiti generali e speciali per la stipula del contratto.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### Art. 1 – Oggetto e prezzo del contratto

Il dott. Massimo Russo nella sua qualità di Amministratore Unico della Sanitaservice ASL FG S.r.l. in nome e per conto del quale agisce, di seguito più semplicemente denominato “AMMINISTRAZIONE” concede ed affida all’operatore economico **MEGA CONSULTING SRL, di Foggia**, di seguito più semplicemente denominato “AGGIUDICATARIO”, che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l’appalto per l’affidamento della fornitura di carrelli professionali in plastica antibatterica per il servizio di pulizia affidato alla Sanitaservice ASL FG srl, per un importo contrattuale di € 176.190,00 (centosettantaseimilacentonovanta/00) + IVA al 22% (ventidue).

I corrispettivi dovuti all’Appaltatore potranno essere oggetto di revisione ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell’art.29 del DL n.4/2022, in seguito a specifica istruttoria.

## **Art. 2 – Termini di pagamento, obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica di conformità della fornitura da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e previa verifica della regolarità contributiva e autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento sulla conformità della fornitura.

Non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo.

I pagamenti verranno effettuati, ai sensi dell'art. 113-*bis* del Codice, sul codice **IBAN IT 03 Q 01030 15700 000002470147**.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Resta inteso che il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, in conformità dei documenti contrattuali, avverrà secondo le modalità stabilite con Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», dando atto di comune accordo che il ricevimento della fattura elettronica non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

## **Art. 3 – Cessione del credito**

La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice, vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo della fornitura può essere effettuata dall'Aggiudicatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione alla pec: [sanitaserviceaslf@pec.it](mailto:sanitaserviceaslf@pec.it).

L'Amministrazione si riserva il termine di quarantacinque giorni dalla notifica per esprimere il proprio dissenso mediante atto notificato al cedente e al cessionario.

In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

## **Art. 4 – Obblighi dell'operatore economico**

L'Aggiudicatario si obbliga alla fornitura sopra descritta sotto l'osservanza delle condizioni tutte contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, in base al quale fu indetta la gara.

## **Art. 5 – Rischi, vizi e verifica di conformità**

Il rischio per l'esecuzione del servizio è a totale carico e spese dell'Aggiudicatario o c.d. franco destino.

L'Aggiudicatario garantisce la corretta e professionale esecuzione della fornitura, così come descritto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico.

È prevista la verifica di conformità della fornitura secondo le modalità e i tempi stabiliti nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico. È prevista, altresì, una verifica sulla permanenza dei requisiti generali e speciali inerenti la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ed individuati in sede di gara.

Delle verifiche di conformità verrà redatto apposito verbale, in doppio originale, a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il

certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

#### **Art. 6 – Durata del contratto**

Prima della materiale esecuzione del presente contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto darà formale comunicazione di avvio della fornitura non oltre 2 giorni dalla data di stipula, attraverso la redazione di apposito verbale, in doppio originale, in contraddittorio con l'Aggiudicatario.

La fornitura dei n.210 carrelli, già assemblati e completi, dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, presso il P.O. Teresa Masselli Mascia di San Severo (FG),

Non sono previsti rinnovi o proroghe.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 106, comma 12 del Codice, l'Amministrazione, in coerenza alla disciplina dettata dalla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 106 comma primo lett. a) del Codice nonché ai sensi dell'art. 72 "*Modifica di contratti durante il periodo di validità*" della Direttiva Europea 2014/24, si riserva di disporre modifiche in aumento o diminuzione della quantità della prestazione contrattuale nella misura massima del 20%, imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 7 – Modalità di esecuzione**

Nell'esecuzione della fornitura è fatto espresso obbligo dell'affidatario l'esecuzione della fornitura a regola d'arte, nel rispetto scrupoloso, oltre alle prescrizioni del presente contratto, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute in leggi, regolamenti, circolari e normative tecniche vigenti che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionati nel testo del presente atto.

Avendo l'aggiudicatario usufruito dell'avvalimento, in fase di partecipazione alla procedura di gara, con l'ausilio della ditta GIVAS srl, lo stesso garantisce di adoperare risorse e mezzi messi a disposizione dell'ausiliaria al fine di conseguire la corretta esecuzione della fornitura. Per parte sua l'ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari al corretto svolgimento, di cui l'appaltatore risulta carente, secondo quanto previsto dal contratto di avvalimento e della relativa appendice, i cui contenuti devono intendersi interamente recepiti all'interno del presente contratto.

L'eventuale mancato rispetto delle previsioni del contratto di avvalimento della sua appendice da parte dell'operatore ovvero dell'ausiliaria, determinerà il venire meno dell'affidamento e la successiva risoluzione contrattuale, con l'eventuale applicazione delle penali nei casi previsti dal contratto, oltre ad eventuali danni che potrebbero derivare dalla mancata corretta esecuzione dell'affidamento.

#### **Art. 8 – Cauzione – garanzie**

L'Aggiudicatario ha costituito garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, pari al 25,8% dell'importo contrattuale, in applicazione dell'art.103, comma1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituita mediante Polizza fideiussoria, rilasciata da "*Allianz spa*", n.733293044, del 21/07/2022, per un valore di € 14.183,30 (quattordicimilacentottantatre/30) per l'esatto adempimento delle prestazione oggetto del contratto e per le ipotesi previsti dal comma 2 del citato art. 103, con riportata espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva viene svincolata successivamente alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dall'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'"Aggiudicatario", degli stati di avanzamento dei servizi, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

### **Art. 9 – Subappalto**

L'eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall'art.105 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art.49 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021.

Le attività affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore, anche nel caso sia un operatore economico ausiliario, ai sensi dell'art.63, non può subappaltare a sua volta i servizi ricevuti in subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti, non può essere affidata a terzi, né in subappalto, compreso il subappalto ai sensi dell'art.63, né con altri mezzi:

- a) L'integrale esecuzione delle attività oggetto del contratto o l'esecuzione della parte prevalente delle stesse;
- b) L'esecuzione della fornitura in conseguenza della quale le attività eseguite dall'Appaltatore siano meramente residuali, oppure questo si limiti alle forniture o a prestazioni accessorie.

Non sono previsti limiti quantitativi al subappalto, fermo restando il rigoroso rispetto dei limiti generali e delle condizioni previste nelle precedenti disposizioni.

### **Art. 10 – Cause di risoluzione**

La Sanitaservice ASL FG S.r.l. avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, nei seguenti casi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 C.C.;
- b) per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- e) manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- g) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della Ditta Aggiudicataria;
- h) nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- i) in caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- j) in caso di mancato rispetto delle previsioni del contratto di avvalimento e successiva appendice, da parte dell'appaltatore ovvero dell'ausiliaria;
- k) l'applicazione reiterata di penali che cumulate eccedono il 10% dell'ammontare netto.

Sono, in ogni caso, cause di risoluzione espressa del contratto:

- a) l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 108 del Codice, previo l'espletamento delle procedure ivi indicate;
- b) il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010).

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'appaltatore, la Sanitaservice ASL FG srl ha il diritto di:

- a) assumere le decisioni più opportune senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- b) incamerare in toto o in parte la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- c) rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla Ditta per il contratto precedentemente

svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della Ditta Aggiudicataria. Sono altresì cause di risoluzione espressa del contratto l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 108 del Codice, previo espletamento delle procedure ivi indicate.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla stipula del contratto in pendenza della ricezione di attestati o certificati comprovanti l'assenza di motivi di esclusione ex art.80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. richiesti ad Enti terzi le cui tempistiche di rilascio non dipendono dalla Committente.

Con specifico riferimento a quanto contenuto nelle Linee Guida ANA n.4 approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n.206, dell'01/03/2018, nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati per il presente affidamento, il contratto sarà immediatamente risolto.

#### **Art. 11 – Penalità**

Le inadempienze agli obblighi contrattuali verranno accertate in contraddittorio tra il DEC e la ditta fornitrice.

Per ogni giorno solare di ritardo sulla consegna della fornitura rispetto al termine stabilito per la consegna, totale o parziale, sarà applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata sull'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.113, comma 4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

Per ogni difformità delle caratteristiche tecniche rispetto a quelle contenute nel presente Capitolato tecnico e dichiarate dall'Appaltatore in sede di offerta, verrà data facoltà al fornitore, una volta ed una soltanto, di sostituire a proprie spese i carrelli difformi, applicando in ogni caso una penale per ogni giorno solare di ritardo, dello **0,5 per cento** del valore complessivo dei carrelli difformi, per un massimo di 7 giorni solari e consecutivi. Ove la riconsegna avvenga oltre il 7° giorno dall'esito della verifica di conformità, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà tenuto a versare una penale complessiva del 10% del valore globale della fornitura. In ogni caso, saranno fatti salvi i maggiori danni e si farà ricorso all'interpello di tutti i fornitori seguenti in graduatoria ed affidamento in favore di quello che sia in grado di effettuare la consegna immediatamente in pronta consegna.

La somma delle penali non potrà comunque superare il 10% del corrispettivo pattuito. Qualora l'importo complessivo delle penali superasse il 10% del corrispettivo, la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra citate verranno contestati per iscritto tramite pec alla ditta fornitrice che dovrà comunicare le proprie deduzioni, per iscritto, entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili da parte della Stazione appaltante, ovvero le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento

#### **Art. 12 – Obblighi in materia di tutela dei lavoratori**

L'Aggiudicatario ha presentato la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, dichiarando espressamente che durante l'intera durata del contratto si obbliga al rispetto di tutta la disciplina in materia di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali e/o sicurezza e/o tutela dei propri lavoratori dipendenti, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

#### **Art. 13 – Divieto di cessione del contratto**

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del Codice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

#### **Art. 14 – Comunicazioni**

Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.

Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte mediante pec: megaconsultingsrl@pec.it

#### **Art. 15 – Riservatezza**

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra Parte di carattere tecnico e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative ai prodotti forniti, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

L'Aggiudicatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Amministrazione, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

L'Aggiudicatario dichiara espressamente di aver preso visione dell'informativa, di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), allegata agli atti di gara.

#### **Art. 16 – Elezione domicilio legale, controversie e foro**

Per gli effetti del presente contratto l'Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale a in V.le G. Gentile, 308, Foggia. Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Foggia.

Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviando alle procedure dell'Accordo bonario per servizi e le forniture previste dall'articolo 206 del Codice (*ex* D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transitoria.

Fuori dei casi previsti per l'attivazione della procedura per la conclusione dell'Accordo bonario, le Parti si obbligano espressamente a dar corso all'Arbitrato secondo le disposizioni degli articoli 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 17 – Spese**

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad IVA.

Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di € 176.190,00, oltre iva come per legge.

Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72, n.633 e s.m.i.

#### **Art. 18 – Norme di chiusura e firme**

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli alla Lettera di invito, atti di gara, Codice ex D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle norme del codice civile in

quanto compatibili, artt. 1559 ss. del c.c.

Fanno parte del contratto la Lettera di invito e gli atti di gara, tutti pubblicati sul sito web dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere, pena la decadenza dal contratto, a informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione, approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 22/01/2020 pubblicato sulla rete all'indirizzo web dell'Amministratore; inoltre, è fatto divieto, durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) dell'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Aggiudicatario, per quando compatibile, si attiene alla disciplina del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e suoi aggiornamenti, approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 22/01/2020 pubblicato sulla rete all'indirizzo <http://www.sanitaserviceaslfg.it/at/?tipologie=piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.231/2001 e della Legge 6 novembre 2012, n.190 (c.d. Legge Anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello"), del Codice Etico (di seguito "Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito "P.T.P.C.T.") APPROVATI DA Sanitaservice ASL FG srl, copia dei quali è disponibile sul sito internet – sezione "Società Trasparente".

Tanto premesso, il Contraente si impegna ai sensi e per gli effetti dell'art.1381 del c.c., per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a:

1. Rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e ne P.T.P.C.T. e a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre Sanitaservice ASL FG srl al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n.231/2001;
2. Non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare i principi del Codice e del P.T.P.C.T. o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Sanitaservice ASL FG srl a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente dalle parti come sopra rappresentate, mediante scambio secondo gli usi commerciali, attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Per l'Impresa Mega Consulting srl  
Sig. Roberto Gaetano Caterino

Per  
RUSSO  
MASSIMO  
29.08.2022  
10:36:07  
ASL FG S.r.l.  
SMT+01s00

## Verifica firma del file:Contratto\_di\_appalto\_fornitura\_carrelli\_professionali\_signed.pdf.p7m

**Lista Firmatari**

Firmatario (1):CN=CATERINO GAETANO ROBERTO, dnQualifier=20542908, serialNumber=TINIT-CTRGNR71A02D643Y, givenname=GAETANO ROBERTO, SN=CATERINO, O=, C=IT

TimeStamp di Firma: 29-08-2022 19:00.23

- Periodo di validita' del certificato:

dal: 25-10-2019 02:00:00 CEST

al: 25-10-2022 01:59:59 CEST

- Data/ora verifica = 01-09-2022 10:22:42 CEST
- Il certificato risulta valido.

Firmatario (2):CN=RUSSO MASSIMO, dnQualifier=21043631, serialNumber=TINIT-RSSMSM66H09D643G, givenname=MASSIMO, SN=RUSSO, O=, C=IT

TimeStamp di Firma: 29-08-2022 11:36.07

- Periodo di validita' del certificato:

dal: 26-02-2020 01:00:00 CET

al: 26-02-2023 00:59:59 CET

- Data/ora verifica = 01-09-2022 10:22:42 CEST
- Il certificato risulta valido.

**Lista Certificati**

Firmatario (1):CN=CATERINO GAETANO ROBERTO, dnQualifier=20542908, serialNumber=TINIT-CTRGNR71A02D643Y, givenname=GAETANO ROBERTO, SN=CATERINO, O=, C=IT

[ CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, OU=Certification AuthorityC, O=ArubaPEC S.p.A., C=IT ]

Firmatario (2):CN=RUSSO MASSIMO, dnQualifier=21043631, serialNumber=TINIT-RSSMSM66H09D643G, givenname=MASSIMO, SN=RUSSO, O=, C=IT

[ CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, OU=Certification AuthorityC, O=ArubaPEC S.p.A., C=IT ]

**Validazione firma digitale**

Tutte le firme digitali risultano valide

E' stata controllata con successo la CRL di ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

E' stata controllata con successo la CRL di ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

[Visualizza contenuto della busta pkcs7](#) 